

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 20 del 12 Luglio 2022

SOMMARIO

1. L. N. 79/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. "Decreto PNRR 2") - Alcune novità rilevanti	2
1.1. L. N. 79/2022 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni - Portale unico del reclutamento	2
1.2. L. N. 79/2022 - Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica.....	3
1.3. L. N. 79/2022 - Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici.....	3
1.4. L. N. 79/2022 - Novità in materia di lotteria degli scontrini - Diventa anche istantanea - Atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.....	5
1.5. L. N. 79/2022 - Istituito il portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso - Finalità e funzionamento	5
1.6. L. N. 79/2022 - Istituito il Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) - Definiti i compiti dei soggetti coinvolti	6
1.7. L. N. 79/2022 - Nuove disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale - Verifiche da parte dei gestori di identità digitale accreditati dei dati identificativi del richiedente	7
2. D.LGS. N. 82/2022 - Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva europea 2019/882 "Accessibility Act" sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.....	8
3. D.LGS. N. 83/2022 - Pubblicato il decreto modificativo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Recepita la direttiva (UE) 2019/1023 - Al via il "Procedimento Unitario" di regolazione della crisi e dell'insolvenza	9
3.1. DAL "FALLIMENTO" ALLA "LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE" - Dal 15 luglio 2022 in vigore la riforma delle procedure di insolvenza.....	10
4. D.L. N. 85/2022 - APPALTI PNRR - Accelerazione dei giudizi amministrativi	11
5. TERZO SETTORE - Iscrizione nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile - Indicazioni dal Ministero del lavoro	12
6. MARCHI D'IMPRESA - Stabiliti i diritti di deposito per le domande di nullità	13
7. BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Aggiornate le specifiche tecniche e alcuni codici di deposito .	14
8. FLUSSI LAVORATORI STRANIERI - Novità dal decreto semplificazioni - Rilascio semplificato del nulla-osta al lavoro - Assunzioni più veloci senza attesa del visto d'ingresso	14
9. INPGI - DAL 1° LUGLIO 2022 OPERATIVO IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE ALL'INPS	15
10. PNRR - INVESTIMENTI CULTURALI PER OLTRE 1,8 MILIARDI DI EURO - Pubblicati i decreti di assegnazione delle risorse	16
11. PNRR - Aiuti per la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus	17
12. PANNELLI FOTOVOLTAICI IN AGRICOLTURA - Approvato dalla Commissione europea il regime di aiuto italiano da 1,2 miliardi di euro	17

13. AREE DI CRISI INDUSTRIALE - Dal 14 luglio riaprono gli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione.....	18
14. FORMAZIONE 4.0 - Potenziato il credito d'imposta per le imprese.....	18
15. PNRR 2 - IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE - Contributi in conto capitale per il 2023.....	19
16. BONUS AFFITTO 2022 IMPRESE TURISTICHE E PISCINE - Definiti modalità, termini e modello per l'invio dell'autodichiarazione dal prossimo 11 luglio al 28 febbraio 2023.....	20
17. SETTORE DELLA RISTORAZIONE - Fissati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.....	21
18. PREVIDENZA AGRICOLA - Esonero contributivo per due anni anche per le nuove iscrizioni per l'anno 2022 - Istanze entro il 30 luglio.....	22
19. BREVETTI, DISEGNI E MARCHI - Riapertura dei bandi per nuove agevolazioni per il 2022.....	23
20. BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Incentivi per 45 milioni di euro - Domande a partire dal prossimo 21 settembre.....	23
21. START-UP INNOVATIVA - L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non esclude il fallimento - Si alle verifiche da parte dell'autorità giudiziaria - La Cassazione delimita l'area della non assoggettabilità a fallimento.....	24
22. LINEE GUIDA SPID PER MINORI - Online la versione aggiornata.....	26
23. VIDEOCHIAMATA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Servizio online esteso a 15 regioni.....	26
24. INAIL - Avviato il nuovo sportello digitale per appuntamenti.....	27
Altre notizie in breve	28
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana	29

1. L. N. 79/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. "Decreto PNRR 2") - Alcune novità rilevanti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, la **Legge 29 giugno 2022, n. 79**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**".

Dopo il **D.L. 6 novembre 2021, n. 152** recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" (c.d. "*Decreto PNRR 1*"), è stato emanato il **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", (c.d. "*Decreto PNRR 2*").

La legge di conversione del D.L. n. 36/2022, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l'esame parlamentare, risulta ora composta da **72 articoli** (dai 50 iniziali), per un totale di 280 commi (dai 180 iniziali), suddivisi in **9 Capi**.

Tra le tante novità vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione sui punti che seguono.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 36/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

1.1. L. N. 79/2022 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni - Portale unico del reclutamento

L'**articolo 2**, con lo scopo di migliorare le modalità di candidatura per la Pubblica Amministrazione, lancia una nuova piattaforma digitale che metterà a disposizione delle amministrazioni i profili dei candidati: il portale unico del reclutamento.

La piattaforma faciliterà anche l'attività di gestione delle risorse umane, raccogliendo le informazioni sulle competenze dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Il **portale reclutamento Pubblica Amministrazione (inPA)** - raggiungibile cliccando su questo link www.inPA.gov.it - è un sito web dove i cittadini possono caricare il proprio curriculum vita, consultare i concorsi pubblici attivi in Italia, effettuare una ricerca delle opportunità lavorative nella P.A. secondo criteri geografici, registrarsi tramite CNS, CIE o SPID e candidarsi online.

Il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, è **operativo dal 1° luglio 2022** e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti.

Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni potranno utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

L'utilizzo del Portale è **esteso a Regioni ed enti locali** per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

1.2. L. N. 79/2022 - Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

L'**articolo 4**, con modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), in tema di "**codice di comportamento**", introducendo due importanti novità:

- 1) il codice di comportamento dovrà contenere, altresì, una **sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media** da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (comma 1-bis);
- 2) le pubbliche amministrazioni dovranno prevedere lo svolgimento di un **ciclo formativo obbligatorio**, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico (comma 7).

Al fine di dare attuazione a queste nuove disposizioni, il codice di comportamento dovrà essere aggiornato entro il 31 dicembre 2022.

1.3. L. N. 79/2022 - Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

Disincentivare il ricorso al contante anche attraverso l'anticipazione del trattamento sanzionatorio per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi, da parte di chi effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.

E' questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell'articolo 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - c.d. "*Decreto PNRR 2*"), convertito dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022.

In particolare, al comma 1, con la modifica dell'art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - già modificato peraltro dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021

(primo Decreto PNRR) - viene **anticipata al 30 giugno 2022** l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS (anzichè dal 1° gennaio 2023).

Le sanzioni arrivano otto anni dopo l'entrata in vigore (30 giugno 2014) dell'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo POS, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, senza che tuttavia sia stata prevista allora alcuna sanzione.

Con la nuova normativa, l'obbligo di accettare **pagamenti mediante carte di credito e di debito e carte prepagate** (art. 18, comma 01), pena l'applicazione di sanzioni, prova a dare concreta attuazione alla missione M1C1 - 103 del PNRR.

La decorrenza delle misure sanzionatorie è stata anticipata al 30 giugno 2022, in coincidenza con la scadenza stabilita per il raggiungimento della citata missione del PNRR.

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o di credito o prepagata, per qualunque importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento:

- di **un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione** a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e
- di **un ammontare variabile commisurato al 4% del valore della transazione** per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.

Pertanto, la violazione non è di natura tributaria, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal D.Lgs. n. 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l'applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).

La platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria è composta da commercianti e professionisti quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

Resta fermo che il consumatore, a fronte dell'obbligo dell'esercente di dotarsi di POS, ha la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all'uso del contante, di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 231 del 2007.

Da segnalare che, al momento, **non ci sono istruzioni o procedure dettagliate per permettere alla clientela di segnalare gli eventuali rifiuti di pagamento tramite POS.**

Tuttavia, almeno **tre sono i punti fermi da tener presente**, da cui partire:

- 1) La sanzione scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall'esercente o dal professionista. Quindi se uno dei citati operatori economici non ha il POS ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non sussistono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni.
- 2) L'indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all'applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa. Quindi, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto (sempre nei limiti di utilizzo del contante), il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altrui strumenti alternativi al contante.
- 3) Nessuna sanzione scatta nei casi di "oggettiva impossibilità tecnica", che ricorre, a titolo esemplificativo, in presenza di "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l'accettazione dei pagamenti elettronici".

Da rilevare, infine, che **il 30 giugno 2022 sono scaduti:**

- 1) Il **credito di imposta pari al 100% delle commissioni bancarie** maturate fino a tale data, previsto dall'art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019;
- 2) Il **credito d'imposta per l'acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con registratori telematici**, previsto dalla L. n. 106/2021.

1.4. L. N. 79/2022 - Novità in materia di lotteria degli scontrini - Diventa anche istantanea - Atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Con l'introduzione del comma 4-bis, dell'articolo 18, vengono disposte modifiche alla disciplina della **lotteria degli scontrini**.

In particolare, secondo la nuova formulazione del comma 540 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, possono partecipare all'estrazione le **persone fisiche maggiorenni** che effettuano il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, dovranno essere definite le **modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini**, sia **istantanee** sia **differite**, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.

Ricordiamo che **dal 1° gennaio 2021** le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, **possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per **partecipare all'estrazione** è necessario:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere residenti nel territorio dello Stato;
- c) procedere all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari;
- d) che venga associato all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, scaricabile sul sito della lotteria;
- e) che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Soltanto acquisti effettuati con **pagamenti cashless** sono consentiti per generare biglietti validi per partecipare alle estrazioni.

Attualmente, la lotteria degli scontrini prevede **estrazioni settimanali, mensili e annuali**, mentre con le nuove disposizioni, **l'estrazione avverrà immediatamente al momento del pagamento**.

L'obiettivo è di incentivare la richiesta da parte dell'acquirente dello scontrino fiscale e **contrastare l'evasione fiscale**.

Inoltre, con il nuovo decreto, vengono anche precisate le **condizioni di pagamento**. È infatti stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone devono effettuare l'acquisto con *"metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione"*.

1.5. L. N. 79/2022 - Istituito il portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso - Finalità e funzionamento

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affronta la centrale questione del lavoro sommerso: tra gli obiettivi del PNRR vi è, infatti, anche quello di **contrastare il fenomeno del lavoro irregolare**, attraverso un ampliamento dei poteri in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e una maggiore presenza nel mondo del lavoro dell'attività di vigilanza.

In attuazione di tale previsione il Decreto PNRR 2 prevede l'istituzione del **Portale Nazionale di contrasto al lavoro sommerso**, con l'obiettivo di concentrare in un'unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza in materia di prestazioni irregolari dei vari organi ispettivi.

L'**articolo 19**, con il novellato comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 124/2004 (*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14*

febbraio 2003, n. 30), si stabilisce che, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, «*le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale*» **dovranno confluire in un portale unico nazionale** gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato "**Portale nazionale del sommerso (PNS)**".

Il Portale si pone, dunque, l'obiettivo di concentrare in **un'unica banca dati** tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza in materia di prestazioni irregolari dei vari organi ispettivi.

Il Portale Nazionale del Sommerso (PNS) andrà a sostituire e ad integrare le banche dati già esistenti costituendone una unica e accessibile a tutti gli organismi che effettuano attività di vigilanza dell'impiego irregolare:

- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- Personale ispettivo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza.

L'**obiettivo** del Portale unico è quello di **programmare efficacemente l'attività di ispezione** oltre a quello di monitorare il fenomeno del lavoro nero su tutto il territorio nazionale.

Il Portale Nazionale del Sommerso sarà **gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, e secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'art. 10, D.Lgs. n. 124/2004, secondo il quale al portale accedono le amministrazioni che concorrono alla sua alimentazione, confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Pertanto, il Portale non costituirà solo uno strumento di integrazione delle informazioni a disposizione degli organi di vigilanza ma si prevede possa essere utilizzato anche ai fini dell'**analisi del contenzioso** scaturito dal verbale di accertamento.

Permettere a INPS e INAIL di conoscere in "tempo reale" la pendenza o l'esito di una controversia instaurata, ad esempio, nei soli confronti della ITL produce sicuramente degli effetti impattanti sull'efficacia dell'azione degli Istituti.

La nuova piattaforma racchiude, dunque, in un unico applicativo i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi giudiziari e amministrativi, per renderli immediatamente fruibili e interscambiabili.

Ma il Portale non è l'unico strumento di contrasto del lavoro sommerso; lo stesso, infatti, si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al lavoro irregolare.

A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già costituito un **Tavolo tecnico** per l'approvazione del **Piano nazionale di lotta al lavoro sommerso** che rientra tra gli interventi previsti dal PNRR, nella parte di competenza del medesimo Ministero del Lavoro.

Il Tavolo tecnico avrà tempo fino al **15 ottobre 2022** per elaborare il Piano nazionale, che dovrà poi essere adottato entro la fine del 2022, con un apposito decreto ministeriale.

Il Tavolo tecnico è tenuto:

- a garantire la corretta e puntuale elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso;
- a delineare un'opportuna strategia d'indirizzo dell'attività ispettiva;
- a studiare forme e modalità concrete di denuncia da parte dei lavoratori che si trovano costretti a lavorare in condizioni di lavoro irregolare;
- a favorire il dialogo e la collaborazione con le parti sociali.

Il Portale Nazionale del Sommerso costituisce quindi uno strumento che garantisce il **costante e corretto flusso informativo** alla base dell'attuazione delle strategie che saranno delineate dal Tavolo tecnico basate sul coordinamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio del fenomeno del lavoro irregolare.

1.6. L. N. 79/2022 - Istituito il Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) - Definiti i compiti dei soggetti coinvolti

All'**articolo 27** - allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi - viene prevista la istituzione del **Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici** («SNPS»). L'istituzione del SNPS fa parte degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici concorrerà al perseguimento degli **obiettivi di prevenzione primaria** correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando **le esigenze di tutela delle comunità** e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

In particolare, il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici:

- identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;
- favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
- concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
- concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
- assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Con **decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022, sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici:

- Regioni e delle Province autonome,
- Istituti zooprofilattici sperimentali,
- Istituto Superiore di Sanità,
- Ministero della salute.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 9 giugno 2022 clicca qui.](#)

1.7. L. N. 79/2022 - Nuove disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale - Verifiche da parte dei gestori di identità digitale accreditati dei dati identificativi del richiedente

All'**articolo 30**, comma 8-bis, lett. d), con una modifica all'articolo 64, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) mediante l'aggiunta del comma 3-ter, si dispone che **i gestori dell'identità digitale accreditati**, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, sono tenuti a **verificare i dati identificativi del richiedente**.

Tali verifiche:

- dovranno riguardare anche l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto;
- dovranno avvenire mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), anche tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (di cui all'art. 50-ter del CAD).

- potranno essere svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, **con cadenza almeno annuale**, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita.

Sarà il Direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, a fissare la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le predette verifiche.

2. D.LGS. N. 82/2022 - Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva europea 2019/882 "Accessibility Act" sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il **Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82**, recante **"Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi"**.

Il decreto recepisce l'**European Accessibility Act** ("Legge Europea sull'Accessibilità") del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019.

La direttiva si inserisce nel quadro delle azioni dell'Unione volte a **garantire i diritti delle persone con disabilità**.

Con base giuridica nell'art. 114 TFUE, la direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno attraverso il ravvicinamento delle normative degli Stati membri sui requisiti di accessibilità a determinati prodotti e servizi, rimuovendo e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi selezionati derivanti dalla eterogeneità di tali requisiti nelle disposizioni degli Stati membri (art. 1).

Nell'ottica del legislatore europeo, l'eliminazione delle disparità esistente in materia tra le legislazioni nazionali, consentendo una migliore accessibilità ai prodotti e ai servizi che rispondono alle esigenze specifiche delle persone disabili, rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente di queste persone.

L'articolo 1 definisce l'**ambito di applicazione** stabilendo i requisiti di accessibilità di alcune categorie di prodotti e servizi immessi sul mercato a partire **dal 28 giugno 2025**.

I prodotti interessanti paiono essere:

- a) **sistemi hardware e sistemi operativi informatici** generici per consumatori per tali sistemi hardware;
- b) i **terminali self-service di pagamento** e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
- c) **apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive** per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
- d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
- e) **lettori di libri elettronici** (e-reader).

Saranno inclusi i seguenti servizi:

- a) di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- b) di accesso a servizi di media audiovisivi;
- c) di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali;
- d) bancari per consumatori;
- e) libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- f) di commercio elettronico.

Con la promulgazione di tale decreto i servizi e i **prodotti informatici**, come cellulari, e-book, le **biglietterie elettroniche** in stazioni e aeroporti, i **bancomat** dovranno rispettare determinati requisiti per essere accessibili a tutti.

Si tratta di **un'evoluzione in termini di inclusione** delle persone con disabilità, che non devono incontrare **barriere alla comunicazione** ed essere **autonome** nella vita di tutti i giorni»

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 82/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/882 clicca qui.](#)

3. D.LGS. N. 83/2022 - Pubblicato il decreto modificativo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Recepita la direttiva (UE) 2019/1023 - Al via il "Procedimento Unitario" di regolazione della crisi e dell'insolvenza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il **Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83**, recante "**Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)**".

1) Il 15 luglio prossimo è la data fissata per il **debutto del Codice della crisi d'impresa** e, nel frattempo, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 83/2022 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. "*Direttiva Insolvency*"), destinato ad entrare in vigore lo stesso giorno. Scopo della direttiva (UE) 2019/1023 è quello di garantire che le imprese sane, in difficoltà finanziarie, abbiano la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che permettano la continuazione dell'attività.

La direttiva si muove quindi su 3 direttrici:

- **quadri di ristrutturazione preventiva** per debitori in difficoltà finanziarie volte ad impedire l'insolvenza;
- **procedure finalizzate all'esdebitazione** dai debiti dell'imprenditore insolvente;
- misure per **aumentare l'efficienza delle procedure** di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché **eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali**, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste, il termine nazionale di recepimento è stato fissato per il 17 luglio 2021.

Il decreto, al comma 4 del nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 14/2019, prevede, tra l'altro, che costituiscono **segnali di previsione tempestiva della crisi** una serie di elementi:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dal nuovo articolo 25-novies, comma 1, che si riferiscono alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Uno degli altri punti qualificanti del provvedimento è sicuramente rappresentato dall'**introduzione dei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione**, che possono prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali, ma essere omologati solo se approvati da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. Si dispone così una nuova procedura per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, basate su posizione giuridica e interesse economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio del trattamento prioritario di tutti i creditori, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione.

All'articolo 1, comma 1, lett. a), viene data una **nuova definizione di «crisi»**, intesa come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*

2) Il 15 luglio 2022 unitamente al Codice della crisi di impresa e della insolvenza, entrerà in vigore il cosiddetto "**Procedimento Unitario**", quale strumento regolatore della crisi e dell'insolvenza. Il D.Lgs. n. 14/2019 ("Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza") - oltre aver riformato in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, racchiudendo in un unico *corpus* la normativa, fino a quel momento, distribuita in diversi e più volte ritoccati provvedimenti - ha **introdotto la previsione di un cosiddetto "procedimento unitario" di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.**

Attualmente abbiamo il procedimento per la dichiarazione di fallimento, la cui disciplina è contenuta all'art. 15 della Legge Fallimentare, che si svolge davanti ad un tribunale in composizione collegiale secondo le modalità previste per i procedimenti in camera di consiglio, mentre la legittimazione attiva spetta tanto al debitore, quanto ai creditori, uno o più, e anche al pubblico ministero.

Accanto a questo rito, la Legge Fallimentare, prevede poi una serie di altre previsioni che regolano la soluzione pattizia della crisi di impresa, che riguarda il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti in tutti i suoi aspetti processuali.

In breve, si può affermare che vi è **una pluralità di procedimenti**, i quali svolgimenti possono però interferire tra di loro, ma nonostante questo processualmente e sostanzialmente si presentano come delle singole unità, a sé stanti.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prevedendo un procedimento unitario vuole realizzare un passaggio processuale comune, appunto unitario, a tutte le iniziative giudiziali fondate sulla crisi o sull'insolvenza tanto nell'ipotesi di conservazione quanto in quella di liquidazione dell'impresa o del patrimonio del debitore.

Tale intento emergeva già all'interno della legge delega dove si poneva l'esigenza di *"adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo [...]"*.

Tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza proposte dai soggetti legittimati, alla luce delle previsioni del codice, devono essere **trattate in via d'urgenza e riunite in un unico procedimento** (art. 7, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 83/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/1023 clicca qui.](#)

3.1. DAL "FALLIMENTO" ALLA "LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE" - Dal 15 luglio 2022 in vigore la riforma delle procedure di insolvenza

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento.

In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel **decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**, attuativo di una ampia delega conferita al Governo dalla **legge n. 155 del 19 ottobre 2017**.

Con l'approvazione della legge n. 20 dell' 8 marzo 2019 il Parlamento ha consentito l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma, cui il Governo ha dato seguito con l'adozione del decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020.

Da ultimo, con il **decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022** il Governo ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1023 e spostato nel Codice dell'insolvenza le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021 sulla composizione negoziata della crisi.

Anche a seguito della crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata più volte differita ed è ora prevista per il 15 luglio 2022 (così ha disposto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022, all'articolo 42, comma 1, lett. a)), al fine di allineare l'efficacia del Codice con quella delle modifiche introdotte in sede di attuazione della direttiva del 2019.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con le modifiche introdotte in attuazione della Direttiva (UE) 1023/2019, relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione entra, dunque, in vigore il 15 luglio 2022.

Dopo quasi 5 anni dalla legge delega n. 155 del 2017, nell'ordinamento concorsuale italiano tramonta la legge fallimentare che dal 1942 ha regolamentato la crisi e l'insolvenza degli imprenditori commerciali (eccettuati i piccoli imprenditori).

Dal 15 luglio 2022 entrerà in vigore il Codice della crisi e dell'insolvenza.

Sull'argomento, segnaliamo un articolo pubblicato sulla rivista "Diritto della crisi" dal titolo "**Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022**" di Vittorio Zanichelli, già Consigliere della Corte di Cassazione.

LINK:

[Per accedere al saggio clicca qui.](#)

4. D.L. N. 85/2022 - APPALTI PNRR - Accelerazione dei giudizi amministrativi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022, il **decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza**".

Il provvedimento contiene, all'**articolo 3**, le **norme per l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR**.

Nello specifico, si prevede una norma di **accelerazione** della **durata** dei **giudizi amministrativi**, in base alla quale ogni qual volta un ricorso avrà ad oggetto una procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, qualora sia stata presentata (e accolta) un'istanza cautelare, il TAR sarà tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza.

Il decreto-legge - in vigore dall' 8 luglio 2022 - stende la norma di accelerazione già contenuta nel D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*") alle **procedure di affidamento**: pertanto, la procedura speciale prevista dall'art. 125 D.Lgs. n. 104/2010 si applicherà anche ai giudizi che riguardano «le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere PNRR, comprese le relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché a qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR».

Il decreto impone inoltre al giudice di esprimersi "espressamente" nelle motivazioni sulla **compatibilità** della **misura** e della data dell'udienza con i **termini** del **PNRR**, mentre le p.a. parti del giudizio dovranno specificare che il ricorso ha ad oggetto «una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. TERZO SETTORE - Iscrizione nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile - Indicazioni dal Ministero del lavoro

Secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del D.M. 15 settembre 2020, i gruppi comunali di protezione civile e di altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (articoli 35 e 367 del D.Lgs. n. 1/2018 – Codice della protezione civile) possono iscriversi al Registro nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS), nella sezione "Altri enti del Terzo settore", alle seguenti condizioni: che i gruppi comunali di protezione civile:

- a) siano **iscritti nell'elenco nazionale protezione civile** (art. 34, D.Lgs. n. 1/2018),
- b) siano **costituiti secondo le modalità dettate dall'articolo 35 del medesimo decreto** (ovvero con delibera comunale predisposta sulla base di uno schema-tipo approvato da un'apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, attesa da oltre quattro anni).

Pertanto, in questa fase di trasmutazione, gli Uffici del RUNTS, in attesa dell'emanazione della direttiva, dovranno - previa verifica della regolarità formale dell'istanza di iscrizione nonché della completezza della documentazione allegata - **adottare un provvedimento di iscrizione immediatamente efficace**, ma in ogni caso **subordinato all'adeguamento dello statuto all'emananda direttiva**, pena la cancellazione dal RUNTS.

I **restanti gruppi comunali di protezione civile**, diversi da quelli "trasmutati", potranno provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS **solo a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell'emananda direttiva**.

Lo ha precisato il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Nota del 30 giugno 2022, Prot. 0009633**, emanata in risposta ad alcuni quesiti relativamente alle condizioni di iscrivibilità nel RUNTS dei **gruppi comunali di protezione civile** disciplinati dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), nonché delle **altre forme di volontariato organizzato di protezione civile** previste dal successivo articolo 36.

Ricordiamo, infatti, che i Comuni - secondo quanto stabilito dal citato articolo 35 del D.Lgs. n. 1/2018 - possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un **gruppo comunale di protezione civile** composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno **schema-tipo approvato con apposita direttiva** del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanata, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato Nazionale del Volontariato di protezione civile.

Secondo quanto stabilito dal successivo articolo 36, possono essere iscritti nell'**Elenco nazionale del volontariato di protezione civile** (di cui all'articolo 34 dello stesso decreto) anche **altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile** con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

Tali soggetti possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Ai fini dell'accesso nel RUNTS di tali soggetti, è necessario far riferimento all'**articolo 11 del D.M. 15 settembre 2020**.

Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se **previamente iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile**, si cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 1/2018.

Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l'iscrizione al predetto elenco, dovranno provvedere ad **aggiornare le informazioni sul RUNTS** integrando l'elenco delle attività di interesse generale svolte con l'attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.

I gruppi comunali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, saranno iscritti nella sezione "**Altri enti del terzo settore**".

Gli uffici del RUNTS sono tenuti ad accertare esclusivamente la **regolarità formale dell'istanza di iscrizione** del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la **completezza e correttezza della documentazione allegata**, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile.

Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici del RUNTS - secondo il Ministero - dovranno procedere, **nelle more dell'adozione della direttiva**, all'adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la **necessità di un successivo adeguamento dello statuto** del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.

Difatti, poiché la conformazione dell'assetto interno del gruppo comunale di protezione civile al quadro regolatorio ordinamentale si potrà effettivamente realizzare **soltanto a seguito dell'adozione della direttiva**, e secondo la tempistica in essa stabilita, non è esigibile, in assenza di tale atto di indirizzo, una regolarizzazione dello statuto del gruppo, in quanto dipendente da un fattore esterno alla volontà dell'ente (il cd. "*factum principis*", identificantesi appunto nella direttiva in argomento).

I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. "trasmigrati", dovranno provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell'emananda direttiva.

Diversamente è a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 36 del Codice della protezione civile, le quali potranno conseguire l'iscrizione al RUNTS **a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore**, non essendo di per sé sufficiente l'atto presupposto dell'iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore.

Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS dovranno, pertanto, oltre al controllo di regolarità formale, procedere anche l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, salva beninteso l'ipotesi di una richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n.117/2017, in cui il controllo di legalità è demandato dal legislatore al notaio.

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

6. MARCHI D'IMPRESA - Stabiliti i diritti di deposito per le domande di nullità

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022, il **decreto 13 maggio 2022** del Ministero dello Sviluppo Economico che determina i **diritti di deposito delle domande di nullità e decadenza della registrazione dei marchi d'impresa**.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 225, comma 1 del «Codice della proprietà industriale», che prevede la determinazione dei diritti di deposito con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di quanto stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che include il procedimento di nullità o decadenza dei marchi d'impresa prevedendo il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di deposito, il Ministero, ha **determinato la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle domande di nullità e decadenza dalla registrazione dei marchi d'impresa in euro 500,00**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 13 maggio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella aggiornata dei diritti clicca qui.](#)

7. BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Aggiornate le specifiche tecniche e alcuni codici di deposito

Al fine di accogliere la novità introdotta dal Regolamento Europeo 2019/815 del 17 dicembre 2018, concernente le relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con **decreto direttoriale 6 luglio 2022**, il Ministero dello sviluppo economico ha introdotto modifiche per un aggiornamento dei codici da inserire **nelle domande e denunce presso il Registro delle imprese, relative al deposito dei bilanci**.

Ricordiamo che il **Regolamento delegato 2019/815 del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF - European Single Electronic Format)** ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE.

Le disposizioni contenute nel Regolamento sono state applicate alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021 (o da data successiva).

Ai sensi del citato Regolamento, gli emittenti, per adempiere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza (Direttiva 2004/109/CE), dovranno **redigere le relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)**.

Inoltre, laddove la relazione finanziaria annuale contenga bilanci consolidati redatti conformemente agli IFRS (*International Financial Reporting Standards*), è prevista una marcatura delle informazioni economico - finanziarie utilizzando il linguaggio XBRL con l'obiettivo di accrescere ulteriormente l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei dati in essi contenuti.

L'adozione del formato elettronico di unico di comunicazione rappresenta quindi un'importante e invasiva innovazione nella tradizionale comunicazione economico-finanziaria e nelle relative procedure aziendali coinvolte.

Le nuove specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2022.

Con il decreto direttoriale sono state altresì aggiornati alcuni **codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale** (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra Camere di Commercio.

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. 6 luglio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato al decreto clicca qui.](#)

8. FLUSSI LAVORATORI STRANIERI - Novità dal decreto semplificazioni - Rilascio semplificato del nulla-osta al lavoro - Assunzioni più veloci senza attesa del visto d'ingresso

Gli stranieri che risultano **presenti in Italia al 1° maggio 2022** potranno essere subito assunti, una volta ricevuto il nulla-osta dal datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, **senza attendere il visto d'ingresso**, seppur nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal decreto Flussi.

E' una delle novità previste dal Titolo III (articoli 42 - 45) del D.L. n. 73/2022 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), per accelerare le procedure per l'assunzione.

I controlli e le verifiche per il nulla osta potranno essere effettuati anche dopo l'inizio dell'attività lavorativa.

L'esito negativo della verifica comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per le annualità 2021 e 2022 la verifica di alcuni requisiti è **affidata ai professionisti (Consulenti del lavoro)** e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce e, pertanto, **non sarà più compito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**.

All'INL, ai sensi del comma 6 dell'art. 44 del D.L. n. 73/2022, resta in ogni caso la possibilità, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare **controlli a campione** per verificare il rispetto dei requisiti e delle procedure previste.

Lo ribadisce l'Ispektorato stesso nel **comunicato stampa del 23 giugno 2022**.

Il **termine** per il **rilascio del nulla osta al lavoro subordinato** viene perciò portato, dal 22 giugno 2022, **da 60 a 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle domande**, limitatamente ai lavoratori rientranti nel **decreto flussi 2021**.

Confermata, inoltre, l'applicazione del **silenzio assenso** per i **lavoratori stagionali** oggetto di autorizzazione nei **cinque anni precedenti** presso lo stesso datore di lavoro, fermo restando il rispetto, da parte del lavoratore, delle condizioni indicate in tale precedente permesso di soggiorno.

Non sono ammessi alle procedure semplificate i cittadini stranieri:

- destinatari di un **provvedimento di espulsione**;
- **segnalati** ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- **condannati** per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori;
- considerati una **minaccia** per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

LINK:

[Per consultare il testo degli articoli 42-45 del D.L. n. 73/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa dell'INL clicca qui.](#)

9. INPGI - DAL 1° LUGLIO 2022 OPERATIVO IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE ALL'INPS

A decorrere **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, **è trasferita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Per la gestione del processo di transizione delle funzioni oggetto del trasferimento è stato costituito un **apposito Comitato**, composto da dirigenti dei due enti e in carica fino al 31 dicembre 2022, che ha pianificato e organizzato il complesso delle attività operative necessarie a realizzare il passaggio delle funzioni.

Al fine di garantire continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall'INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con INPS, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, **le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento**, ad oggi riferite ad INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza di INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da INPS.

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 33/E del 30 giugno 2022**, ha comunicato che alcune causali contributo vengono trasferite nella competenza dell'INPS, garantendo così la continuità gestionale, mentre altre non più utilizzate sono soppresse.

L'INPGI avverte che a decorrere dal 1° luglio 2022 il servizio "*istanze on line*" - attraverso il quale venivano gestite le **pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell'AGO** - non è più attivo e i giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione - che, sempre a far data dal 1° luglio 2022, sarà erogato dall'INPS - dovranno accedere all'apposita pagina del sito dell'INPS, attraverso il sistema di autenticazione e accredito digitale "SPID".

Nella **circolare n. 7 del 1° luglio 2022**, l'INPGI comunica gli importi aggiornati dovuti a titolo di contributi minimi per l'anno in corso da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2022 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

L'Istituto inoltre riepiloga le modalità di versamento e i casi in cui la contribuzione non risulta dovuta.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPGI clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 33/E/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 7/2022 clicca qui.](#)

10. PNRR - INVESTIMENTI CULTURALI PER OLTRE 1,8 MILIARDI DI EURO - Pubblicati i decreti di assegnazione delle risorse

L'Ufficio stampa e comunicazione del Ministero della Cultura ha reso noto di aver raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR previsti per la data del 30 giugno.

Sono online, sul sito istituzionale del Ministero, dopo il via libera della Corte dei Conti, i **decreti di assegnazione di 1,8 miliardi di euro**:

- per il miglioramento dell'efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei;
- per l'attrattività di 310 borghi (linea A + linea B);
- per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici;
- per l'adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e
- per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno (FEC).

PIANO NAZIONALE BORGHI

Il decreto assegna 363.445.527 euro a 289 comuni per investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento e conferma il finanziamento di 398.421.075 euro per 20 borghi individuati dalle Regioni.

PARCHI E GIARDINI STORICI

Il decreto assegna 287.825.113 di euro a 134 interventi per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale.

RESTAURO DELLE CHIESE DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il decreto assegna 250 milioni di euro al restauro di 286 chiese appartenenti al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno.

ADEGUAMENTO SISMICO DI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Il decreto assegna 240 milioni di euro al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili.

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI MUSEI

Il decreto assegna 100 milioni di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 120 musei statali e di siti culturali.

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA

Il decreto assegna 99.359.977 di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 274 cinema.

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI TEATRI

Il decreto assegna 89.157.536 di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 348 teatri.

LINK:

[Per maggiori informazioni sugli investimenti culturali dal sito del Ministero della cultura clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dei decreti di assegnazione delle risorse clicca qui.](#)

11. PNRR - Aiuti per la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022, il **decreto 29 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico** che istituisce un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3 «**Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici**» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, al fine di favorire la realizzazione della misura M2C2, investimento 5.3 «*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici*», del PNRR, il decreto istituisce un **regime di aiuto volto a sostenere la realizzazione di piani di investimento** capaci di promuovere la **trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus** al fine di **produrre veicoli elettrici e connessi**.

Alla concessione delle agevolazioni si farà fronte mediante le risorse di cui alla misura M2C2, investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici», del PNRR finanziato dall'Unione europea.

Le agevolazioni assumono la forma del **contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato**, anche in combinazione tra loro.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.

Il decreto prevede che un importo pari ad **almeno il 40%** delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi previsti dal decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. La domanda di agevolazioni dovrà essere presentata al soggetto gestore, secondo le modalità e dentro i termini che saranno fissati con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. PANNELLI FOTOVOLTAICI IN AGRICOLTURA - Approvato dalla Commissione europea il regime di aiuto italiano da 1,2 miliardi di euro

La Commissione europea, il 7 luglio 2022, ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da **1,2 miliardi di euro**, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo.

Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE connessi al Green Deal europeo.

Il regime, che durerà fino al **30 giugno 2026**, mira a sostenere gli **investimenti delle imprese agricole**, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il conseguente miglioramento della competitività del settore e effetti positivi sul clima.

Il sostegno concesso tramite il regime approvato consisterà in **sovvenzioni dirette fino al 90% dei costi di investimento ammessi**, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico interessato.

I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche che non superino il loro fabbisogno energetico.

La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni.

Nello specifico, la Commissione ha constatato che il regime:

- agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare gli **investimenti nei pannelli fotovoltaici** nel settore agricolo;
- ha un "**effetto di incentivazione**" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti nella stessa misura in assenza dell'aiuto;
- ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE.

In particolare:

- 1) è necessario e appropriato per garantire una crescita sostenibile del settore agricolo,
- 2) è proporzionato in quanto eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati, considerando le dimensioni dei progetti, gli importi degli aiuti e le caratteristiche del settore;
- 3) migliora la competitività del settore agricolo e ha effetti positivi sul clima, in quanto incoraggia gli operatori a utilizzare energie rinnovabili anziché fossili.

Il provvedimento è inoltre in linea con gli **obiettivi di sviluppo rurale** dell'UE e con gli obiettivi strategici dell'UE per la transizione ecologica.

Su questa base la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

13. AREE DI CRISI INDUSTRIALE - Dal 14 luglio riaprono gli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione

A partire dalle ore 12 del **14 luglio 2022 riaprono gli sportelli** online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa **27 milioni** di euro.

In particolare, con **decreto direttoriale del 27 giugno 2022** è stata disposta, a partire **dalle ore 12 del 14 luglio 2022**, la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento localizzati nelle aree di crisi industriale **di Livorno, di Venezia, di Massa Carrara, della regione Friuli-Venezia Giulia**, dei comuni rientranti nell'area coinvolta dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, precedentemente sospesi con decreto direttoriale 31 marzo 2022, in ragione dell'entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.

Gli interventi rientrano nell'ambito della riforma della legge 181/1989, che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:

- area di crisi industriale non complessa della **regione Friuli Venezia-Giulia**, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
- area di crisi industriale non complessa della **regione Toscana** (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
- l'area di crisi industriale del **gruppo Antonio Merloni** (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
- area di **crisi industriale complessa di Venezia**, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
- area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell'**area costiera livornese**, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

14. FORMAZIONE 4.0 - Potenziato il credito d'imposta per le imprese

Per garantire un sistema efficace di **attività formative 4.0** e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un **credito d'imposta potenziato** fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

E' quanto stabilisce il **decreto attuativo firmato dal ministro dello sviluppo economico** che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 - previsto nel D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell'ambito del piano transizione 4.0.

In particolare, le nuove aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

- **dal 50% al 70%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le **piccole imprese**;
- **dal 40% al 50 %** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le **medie imprese**.

Per le **grandi imprese** il credito rimane al **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da **soggetti qualificati esterni all'impresa**, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli **EDIH** (European Digital Innovation Hubs).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

15. PNRR 2 - IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE - Contributi in conto capitale per il 2023

L'articolo 24-bis, introdotto dalla L. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022 (c.d. "Decreto PNRR 2"), **riconosce per il 2023 un contributo in conto capitale** (fino a 1 milione di euro) per progetti d'investimento finalizzati all'**installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e dei relativi sistemi di accumulo, **a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati** che:

- gestiscono o sono **proprietari di piscine o infrastrutture sportive** (associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive);
- sono situati nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**
- rispondono ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In particolare, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che **gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 (*Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, possono accedere, **per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro** finalizzati all'**installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo**.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, **e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili**.

La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel **limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023**.

16. BONUS AFFITTO 2022 IMPRESE TURISTICHE E PISCINE - Definiti modalità, termini e modello per l'invio dell'autodichiarazione dal prossimo 11 luglio al 28 febbraio 2023

1) Sono arrivate le **istruzioni per le imprese turistiche e i gestori di piscine** che hanno diritto a beneficiare del **credito d'imposta del 60 per cento** per il **pagamento dei canoni di locazione di gennaio, febbraio e marzo** effettuati entro la **scadenza del 30 giugno**.

Per beneficiarne è necessario presentare **un'autodichiarazione** sul rispetto di requisiti e condizioni previste dal **Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato Covid**.

Si parte dall'**11 luglio 2022** con i primi invii e ci sarà tempo fino al **28 febbraio 2023**.

Tutti i dettagli nel **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, Prot. n. 253466/2022**.

In particolare, si tratta del credito d'imposta in favore di **imprese turistiche**, nonché di quelle dei **settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili**, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022.

Tale articolo ha previsto che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, **spetti alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine**, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, **in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022**.

L'**autodichiarazione sugli Aiuti di Stato Covid** deve essere presentata dalle imprese del settore turistico e da coloro che operano con il **codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine** che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento** rispetto al 2019 nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo** per beneficiare del bonus affitto previsto per gli stessi mesi.

Si ha diritto a beneficiare del credito d'imposta introdotto con l'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, solo se il **pagamento dei canoni di locazione** è stato effettuato entro la **scadenza del 30 giugno 2022**.

Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate **un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti** previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del *Temporary Framework*.

In caso di locazione, l'articolo 28, comma 5-bis, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone**.

I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

L'Autodichiarazione necessaria al credito di imposta deve essere **inviata esclusivamente con modalità telematiche** - direttamente dal contribuente, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni - a decorrere **dall'11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023**.

L'Autodichiarazione deve, invece, essere **inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023**:

- **per i soggetti** che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del *de cuius* ovvero che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell'Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi "Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione" e "Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata" nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- **per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore**.

2) Con la **risoluzione n. 37/E dell'11 luglio 2022** l'Agenzia delle Entrate ha istituito codice tributo 6978 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Il modello F24 è deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 253466/2022, del modello, delle relative istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 37/E/2022 clicca qui.](#)

17. SETTORE DELLA RISTORAZIONE - Fissati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto

In attuazione di quanto previsto dall'**articolo 1, commi da 17-bis a 17-quinquies, del D.L. n. 152 del 2021, convertito dalla L. n. 233 del 29 dicembre 2021**, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022, il **decreto 29 aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico** che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel **settore della ristorazione**, nonché la determinazione del relativo ammontare, secondo una prospettiva di coordinamento dell'iniziativa con le ulteriori iniziative adottate per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese del settore e di contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico delle imprese beneficiarie.

Le risorse a disposizione, che ammontano a **10 milioni di euro**, saranno ripartite come segue:

- il **70 per cento** viene suddiviso tra tutti i ristoranti, catering e bar che ne hanno diritto;
- il **20 per cento** viene ripartito come quota aggiuntiva tra coloro che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000 euro;
- il restante **10 per cento**, allo stesso modo, incrementa i contributi a fondo perduto destinati ai soggetti con ricavi superiore a euro 300.000 euro.

Il predetto contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del *Temporary Framework*, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni

I contributi a fondo perduto sono destinati alle imprese:

- a) risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
- b) che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
 - b.1) 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
 - b.2) 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
 - b.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Per l'attribuzione del contributo dovranno essere applicate le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà essere adeguato al fine di tenere conto anche delle previsioni di cui al presente decreto, ferma restando la presentazione di **un'unica istanza** per l'accesso alla misura di cui al **decreto 30 dicembre 2021** e a quella prevista dal presente decreto.

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso unitamente all'importo spettante ai sensi del **decreto 30 dicembre 2021**.

L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Il decreto stabilisce che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista agli **obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute**.

La misura di sostegno è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «**Incentivi.gov.it**».

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 29 aprile 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del 30 dicembre 2021 clicca qui.](#)

18. PREVIDENZA AGRICOLA - Esonero contributivo per due anni anche per le nuove iscrizioni per l'anno 2022 - Istanze entro il 30 luglio

L'accesso all'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), destinato ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, è stato successivamente esteso, da ultimo, dall'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), **anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

Le prime indicazioni sono state fornite dall'INPS con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020, n. 47 del 23 marzo 2021 e n. 59 del 16 maggio 2022.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al "*Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli*", alla sezione "*Comunicazione bidirezionale*" > "*Invio comunicazione*", utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell'anno 2022, denominato "**Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)**".

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

Si rammenta che l'istanza di ammissione all'incentivo deve essere presentata **entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività** (effettuata con "ComUnica").

Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell'attività saranno respinte.

Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, **il termine scade il 30 luglio 2022**.

Con **circolare n. 75 del 30 giugno 2022**, l'INPS ha inoltre precisato che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

I termini di scadenza per il pagamento sono:

- il **18 luglio 2022** (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza, cade di sabato),
- il **16 settembre 2022**,
- il **16 novembre 2022** e
- il **16 gennaio 2023**.

Il citato esonero è applicabile, per espressa previsione della norma stessa, nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, quest'ultimo modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 75/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 59/2022 clicca qui.](#)

19. BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+ - Riapertura dei bandi per nuove agevolazioni per il 2022

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2022**, che assegna per il 2022 risorse complessive pari a **46 milioni** di euro ai nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

L'intervento rientra nell'ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla **proprietà industriale** per il triennio 2021-2023, adottata dal Ministero dello sviluppo economico.

I **contributi agevolativi** destinati alle PMI per favorire la brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti sono così ripartiti:

- **30 milioni** per **Brevetti+**, di cui 10 milioni di euro sono risorse del PNRR;
- **14 milioni** per **Disegni+**;
- **2 milioni** per **Marchi+**.

Il Ministero pubblicherà, prossimamente, gli avvisi di apertura degli sportelli, con i termini e modalità di presentazione delle domande.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 7 giugno 2022 clicca qui.](#)

20. BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Incentivi per 45 milioni di euro - Domande a partire dal prossimo 21 settembre

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 24 giugno 2022**, che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande, previste dal **decreto interministeriale 6 dicembre 2021**, per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con una **dotazione iniziale di 45 milioni di euro** così ripartiti:

- a. **25 milioni di euro** per progetti volti a favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- b. **10 milioni di euro** per progetti volti a favorire lo sviluppo della tecnologia Blockchain;
- c. **10 milioni di euro** per progetti di sviluppo delle tecnologie Internet of things (IoT).

Una quota pari al 60 per cento delle risorse, è riservata ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione proposti da PMI e reti di imprese.

I soggetti beneficiari e i progetti ammissibili sono quelli individuati, rispettivamente, dall'articolo 3 e 4 del decreto.

Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

- industria e manifatturiero,
- sistema educativo,
- agroalimentare,
- salute,
- ambiente ed infrastrutture,
- cultura e turismo,
- logistica e mobilità,
- sicurezza e tecnologie dell'informazione,
- aerospazio.

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Ministero si avvarrà del supporto di **Infratel Italia** (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.).

A partire **dal 21 settembre 2022** le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0.

La richiesta va presentata **esclusivamente in via telematica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, utilizzando la procedura resa disponibile sul sito internet di Infratel, mediante l'apposita piattaforma dedicata.

Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, **dal 14 settembre**, una **fase di precompilazione** che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

21. START-UP INNOVATIVA - L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non esclude il fallimento - Si alle verifiche da parte dell'autorità giudiziaria - La Cassazione delimita l'area della non assoggettabilità a fallimento

"L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, **non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare**, in quanto la suddetta iscrizione **costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento**, a norma dell'art. 31, D.L. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa."

E' questo il principio di diritto sancito dalla prima sezione civile della **Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21152/2022, pubblicata il 4 luglio scorso**, secondo cui la start-up innovativa può essere assoggettata a fallimento.

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, contiene nella Sezione IX un'organica disciplina dell'impresa "start-up innovativa".

Nel tempo, tale disciplina è stata più volte modificata, in particolare dal D.L. n. 76 del 2013, convertito dalla L. n. 99 del 2013, quindi dal D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015, e poi dal D.L. n. 50 del 2017, convertito dalla L. n. 96 del 2017.

Le finalità dell'intervento legislativo – si legge nell'ordinanza - sono dichiaratamente quelle di «*contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero*» (art. 25, comma, 1 D.L. n. 179/2012.), mediante l'attribuzione di un **regime giuridico di favore che include agevolazioni di carattere fiscale, contributivo, lavoristico, societario e concorsuale**.

In particolare, per quanto qui rileva, il primo comma dell'art. 31 prevede che «*la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3*» ("Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio").

Ciò significa che, in caso di insolvenza della start-up, non è possibile dichiararne il fallimento e che l'iniziativa per l'analoga liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 3 del 2012 è riservata alla stessa start-up debitrice (solo con l'ormai prossima entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 147 del 2020).

Tale regime di favore è però **temporalmente circoscritto ai cinque anni dalla data di costituzione della società** (termine così elevato rispetto agli originari 4 anni dal D.L. n. 50 del 2017, convertito dalla L. n. 96 del 2017), se avvenuta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, come è per la SNR (costituita il 14/03/2016 e posta in liquidazione il 31/08/2017).

Il termine quinquennale è invece **ridotto a quattro, tre o due anni** per le società costituite – rispettivamente – nei due, tre o quattro anni precedenti (art. 25, comma 3, D.L. n. 179/2012).

Sotto il profilo sostanziale, i requisiti necessari affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa sono dettati dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, il quale dispone che, «*al fine di poter*

*beneficiare della disciplina della presente sezione», la start-up innovativa, oltre a risultare in possesso dei requisiti sopra indicati, deve essere **iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese** di cui all'art. 2188 c.c. (comma 8).*

Per ottenere tale iscrizione, il legale rappresentante della società deve depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese un'**autocertificazione** circa la «sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa» (comma 9); quindi, la start-up innovativa viene «*automaticamente iscritta alla sezione speciale (...) a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico*», contenente una lunga serie di informazioni (comma 12).

Una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante deve **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti** dal secondo comma, mediante dichiarazione da depositare, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (comma 15).

Il mancato deposito della suddetta dichiarazione periodica è equiparato alla perdita dei requisiti, la quale comporta in ogni caso la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese entro i successivi sessanta giorni, su provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c., ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria (comma 16).

E' infondata l'opinione secondo cui, a fronte di un ricorso per dichiarazione di fallimento, sarebbe precluso al giudice ordinario sindacare l'effettivo possesso in capo al debitore dei requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative in quanto fondata sulla "**presunzione di veridicità**" che assisterebbe, anche in ragione della responsabilità penale che l'affianca, l'autocertificazione del legale rappresentante;

Va dunque sgombrato il campo dalla pretesa "presunzione di veridicità" dell'autocertificazione resa dal legale rappresentante della start-up innovativa, sostanzialmente basata solo sul rilievo della responsabilità penale che l'assiste.

Questa Corte ha già ampiamente chiarito che le dichiarazioni sostitutive di notorietà ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000 (genus cui è riconducibile la suddetta autocertificazione) esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituiscono ex sé prova in sede giudiziale, dove vanno adeguatamente valutate dal giudice (Cass. Sez. U, 12065/2014; Cass. 11276/2018, 8973/2020).

Di conseguenza, l'attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come dell'autocertificazione in genere, "*ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale*".

Anche il conseguimento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese – secondo la Cassazione - non assume valore dirimente.

L'iscrizione nelle sezioni speciali del predetto registro, di regola **comporta effetti di semplice pubblicità notizia**, salva diversa previsione normativa.

In mancanza di un'analogia disposizione che attribuisca espressamente natura costitutiva all'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, in dottrina si è sostenuto che tale iscrizione rappresenterebbe **esclusivamente il presupposto per l'applicazione del regime giuridico privilegiato**, dovendo comunque esservi corrispondenza tra le dichiarazioni autocertificanti degli amministratori e l'effettuale sussistenza e persistenza, nel periodo di riferimento, dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge.

Sbaglia la Corte d'Appello di Trieste a revocare il fallimento dichiarato dal Tribunale sul rilievo che spetta soltanto alla Camera di Commercio effettuare le verifiche previste dalla legge.

Il controllo affidato al Conservatore – ricordano i Giudici della Cassazione - è di tipo "prettamente formale" – così come di "mera legalità" è quello spettante in seconda battuta al Giudice del registro - in quanto limitato alla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla sua validità, controllo invece riservato alla sede giurisdizionale contenziosa.

Tali principi generali sono applicabili, per coerenza sistematica, anche al controllo operato dall'Ufficio del Registro delle imprese ai fini dell'iscrizione delle start-up innovative, con la conseguenza che la carenza formale dei presupposti (sia pure non limitata all'esistenza della domanda e dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti, ma estesa alla manifesta mancanza di elementi, emergente dall'esame degli stessi atti e documenti allegati) dovrebbe segnare il limite dell'intervento del Conservatore, non autorizzato ad entrare nel merito delle dichiarazioni presentate.

In altri termini, una volta riscontrato il deposito degli atti e documenti indicati dalla legge, non residua in capo all'Ufficio del registro un ulteriore ambito di controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti, posto

che la stessa legge non gli attribuisce il potere di compiere controlli ispettivi sostanziali, finalizzati al riscontro dell'effettivo carattere "innovativo altamente tecnologico" dei prodotti o servizi della start-up. Deve quindi affermarsi – si legge ancora nell'ordinanza - la piena compatibilità tra il potere di controllo formale dell'Ufficio del registro delle imprese, sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa, ed il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento della start-up medesima.

Può quindi dirsi destituita di fondamento - concludono i Giudici - la tesi che preclude, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale circa l'effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, non avendo il controllo formale esercitato dall'Ufficio del registro delle imprese efficacia ostativa ad una valutazione di merito da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, munita anche del potere di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge, ove accerti il difetto dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta, dunque, una **condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l'esonero dalla dichiarazione di fallimento**, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 21152/2022 clicca qui.](#)

22. LINEE GUIDA SPID PER MINORI - Online la versione aggiornata

L'Agenzia per l'Italia Digitale, con **Determinazione n. 133 dell' 11 maggio 2022**, ha **adottato la versione 2 delle Linee guida per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori**, che contengono alcune modifiche in merito al processo di rilascio dell'identità digitale.

Due sono le **principali novità**:

1) al momento dell'identificazione, il gestore dovrà acquisire dal genitore anche una copia del documento di identità del genitore delegante, se presente, o altra documentazione attestante la non presenza dell'altro genitore;

2) il compimento della maggiore età, il neo maggiorenne dovrà dichiarare esplicitamente la volontà di dotarsi di una identità SPID senza più i limiti previsti in precedenza.

Sino a che il neo maggiorenne non dichiari esplicitamente la propria volontà di continuare a usare la propria identità digitale, la fruizione dei servizi mediante SPID è totalmente preclusa.

LINK:

[Per consultare il testo della determinazione n. 133/2022 con le allegate linee guida aggiornate clicca qui.](#)

23. VIDEOCHIAMATA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Servizio online esteso a 15 regioni

Il **servizio sportello online**, di videochiamata con l'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, è stato esteso a 15 regioni.

Con un **comunicato stampa** dell'8 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate riscossione fornisce i dati dell'utilizzo, dopo la conclusione della fase sperimentale.

Si possono prenotare appuntamenti a distanza nelle seguenti **regioni**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

La possibilità è prevista anche per le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di **Roma, Milano e Brescia**.

Il nuovo servizio, che verrà esteso su tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi, permette di dialogare in tempo reale con gli addetti dell'Agenzia delle Entrate riscossione tramite **pc, smartphone e tablet**.

Tramite il nuovo servizio i contribuenti possono richiedere la stessa assistenza a cui avrebbero accesso in presenza. Mediante la piattaforma, che permette il **riconoscimento semplificato del contribuente**, si può scambiare documentazione e firmarla digitalmente.

Sono inoltre disponibili **pdf editabili**, che possono essere utilizzati nel corso dell'appuntamento o compilati prima dell'incontro.

Possono utilizzare il servizio anche gli **intermediari fiscali abilitati**, i quali hanno la possibilità di gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su **EquiPro**, l'area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.

Ricordiamo che per prenotare un **appuntamento in videochiamata online** con un addetto dell'Agenzia delle Entrate riscossione si deve consultare la sezione "*Trova lo sportello e prenota*", disponibile nel sito istituzionale.

Si possono scegliere due **modalità** di appuntamento: in presenza o a distanza.

Per prenotare un appuntamento a distanza si deve accedere al sito utilizzando alternativamente le **credenziali SPID o CIE**.

Dopo l'accesso si può entrare nella pagina "*Appuntamenti e contatti*".

I giorni disponibili sono i 4 successivi a quello in cui si prenota. Si dovrà quindi scegliere una **data** e un **orario** disponibili.

Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un'**email di riepilogo** con le informazioni utili.

Nell'email sarà anche specificato come avviare la videochiamata.

Successivamente il contribuente riceverà anche un'altra email di **promemoria dell'appuntamento**.

Nella data scelta e all'orario previsto si dovrà accedere all'**area riservata del sito**, nella sezione "*Consulta la tua agenda appuntamenti*".

Da tale sezione sarà possibile avviare il collegamento, che sarà disponibile **fino ai 10 minuti successivi all'orario fissato**. In caso di ritardo superiore non sarà più possibile partecipare alla videochiamata.

Se il contribuente non fosse più disponibile a partecipare all'incontro online, potrà anche eliminare l'appuntamento in calendario.

Il **collegamento** può avvenire tramite:

- computer;
- smartphone;
- tablet.

Tra le **operazioni** che si possono effettuare ci sono:

- la richiesta di rateizzazione;
- la presentazione di un'istanza di sospensione legale della riscossione;
- la verifica della propria situazione debitoria;
- il pagamento di cartelle e avvisi.

Ricordiamo, infine, che oltre allo "*sportello online*" sono anche disponibili gli **altri servizi digitali**, che permettono al contribuente di portare avanti le proprie pratiche in autonomia.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

24. INAIL - Avviato il nuovo sportello digitale per appuntamenti

Dal 5 luglio 2022 è disponibile lo sportello digitale dell'INAIL per avere assistenza direttamente da casa al personale dell'Istituto.

Il progetto è stato promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale attraverso gli interventi finanziati dal PNRR.

Il nuovo sportello INAIL digitale è la **versione aggiornata del servizio online operativo dal 2016** accessibile dall'area riservata del sito dell'Istituto.

Con il restyling operato a luglio 2022 l'Istituto ha messo disposizione **nuove funzionalità** per garantire agli utenti l'assistenza del personale direttamente dallo smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza.

Destinato a **lavoratori, aziende e intermediari**, il nuovo strumento consente anche la partecipazione ad appuntamenti da remoto attraverso **piattaforma Microsoft Teams**.

In sostanza gli utenti possono usufruire dell'assistenza del personale dell'Istituto direttamente dallo smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza.

Attraverso il nuovo portale INAIL digitale è possibile prenotare un appuntamento per tre diverse tipologie di servizi:

- **le prestazioni a tutela del lavoratore**, tra le quali rientrano le indennità per inabilità temporanea, le rendite e i contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali;
- **la gestione del rapporto assicurativo**, che comprende sconti, rateazioni e cartelle esattoriali;
- **il servizio di prevenzione**, con i finanziamenti del bando ISI destinati alle imprese e gli sconti per le aziende che investono in sicurezza.

Per entrare nello sportello INAIL digitale è necessario utilizzare le seguenti credenziali:

- l'identità digitale **SPID**;
- Carta Nazionale Servizi (**CNS**);
- Carta d'Identità Elettronica (**CIE**).

Il nuovo servizio INAIL digitale è attivo:

- **dal 5 luglio** nelle prime tre regioni: **Lombardia, Lazio e Sicilia**,
- **dal 13 luglio** sarà attivato in altre 11 regioni: **Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto**,
- **dal 18 luglio** sarà la volta delle ultime sei regioni: **Calabria, Campania, Liguria, Molise, Umbria e Valle D'Aosta**.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del manuale operativo clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE - REPORT DELL'ISTAT PER IL 2021

Quali sono le abitudini degli italiani in termini di consumi energetici?

A questa domanda risponde il recente report dell'ISTAT "**Consumi energetici delle famiglie**" che **analizza i dati riferiti al 2021**.

Secondo le rilevazioni ISTAT, il 98,6% delle famiglie vive in abitazioni dotate di **sistema di riscaldamento** e il 99,6% dispone di **acqua calda sanitaria**.

L'**impianto autonomo** è indicato come prevalente dal 65,7% delle famiglie per riscaldare l'abitazione e dal 72,6% per l'acqua calda.

Il **metano** è la fonte di alimentazione più diffusa: nel 68% dei casi per i sistemi prevalenti di riscaldamento e nel 69,2% per l'acqua.

Frigoriferi e lavatrici sono presenti in quasi tutte le famiglie (99,5% e 97,3%).

La metà delle famiglie (50,2%) possiede la **lavastoviglie**, il 15,2% l'**asciugatrice** e il 27,3% il **congelatore** esterno al frigorifero.

LINK:

[Per consultare il report ISTAT consumi energetici 2021 clicca qui.](#)

2) ENTI LOCALI - DIFFERIMENTO AL 31 LUGLIO 2022 PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è **differito al 31 luglio 2022**.

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 luglio 2022.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno, con il decreto 28 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) DIGITALE - SUPERATI I 30 MILIONI DI IDENTITA' SPID

L'ufficio comunicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) rende noto che ai primi giorni del mese di maggio sono stati **superati i 30 milioni le identità digitali SPID in Italia**, di cui 10 milioni attivate solo negli ultimi 12 mesi.

I cittadini le utilizzano sempre di più anche per usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione, con numeri in costante aumento: oltre mezzo miliardo di accessi nel 2021, circa 330 milioni nel primo quadrimestre del 2022.

Da tener presente che, oltre alle utenze SPID, ci sono **28 milioni di cittadini in possesso della Carta d'Identità Elettronica**, con la quale è anche possibile accedere ai servizi pubblici online in qualsiasi momento.

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

4) GDPR - LE LINEE GUIDA N. 6/2022 DELL'EDPB SULLA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE

L'EDPB (*European Data Protection Board* - Comitato europeo per la protezione dei dati) con le Linee Guida n. 6/2022 ha deciso di occuparsi dello strumento di "composizione amichevole" di una controversia, sorta a seguito di un reclamo presentato all'Autorità di Controllo.

Facciamo presente che, nel frattempo, è in **consultazione pubblica fino al 30 settembre 2022, la versione n. 7/2022**, sulla certificazione come strumento per i trasferimenti.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee Guida n. 6/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle versioni precedenti delle Linee Guida clicca qui.](#)

5) GARANTE PRIVACY - PUBBLICATA LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2021

L'**Autorità Garante per la protezione dei dati personali** ha presentato la **Relazione sull'attività svolta** nel secondo anno di mandato del Collegio.

La Relazione illustra i diversi fronti trattati dall'Autorità nel corso del 2021, che ha visto il Garante impegnato da una parte al funzionale **trattamento dei dati**, in particolare di quelli relativi alla salute e dall'altra, sul fronte del rispetto dei **diritti delle persone**.

Il 2021 ha inoltre rappresentato per l'Autorità un anno particolarmente impegnativo ai fini dell'adeguamento al Regolamento UE da parte dei soggetti pubblici e privati.

I principali interventi svolti nell'anno appena trascorso sono stati tutti incentrati sulle principali questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale, dalle grandi piattaforme e la tutela dei minori al diffondersi di sistemi di riconoscimento facciale, fino ai preoccupanti fenomeni del **revenge porn** e dello **sharenting**.

LINK:

[Per consultare il testo della Relazione clicca qui.](#)

I provvedimenti scelti per voi **(dal 1° al 12 Luglio 2022)**

1) Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82: Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83: Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della salute - Decreto 9 giugno 2022: Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 29 aprile 2022: Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 7 luglio 2022, n. 85: Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Ministero della salute - Decreto 18 maggio 2022: Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero della salute - Decreto 18 maggio 2022: Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 luglio 2022: Individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale. (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)